

Ordinanza sui compiti dei dipartimenti, dei gruppi e degli uffici

Modifica del 25 novembre 1998

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 9 maggio 1979¹ sui compiti dei dipartimenti, dei gruppi e degli uffici è modificata come segue:

Art. 3 n. 1 lett. d

Abrogata

Art. 5 n. 14 lett. A e A^{bis}

14. *Gruppo della scienza e della ricerca
(Ufficio federale dell'educazione e della scienza, Consiglio dei politecnici
federali)*

A. *Ufficio dei problemi spaziali*

A^{bis} *Ex lett. A*

Art. 5 n. 14 lett. C lett. c

C. *Consiglio dei PF (politecnici federali, PF) e istituti di ricerca annessi*

c. *Compiti secondo l'ordinanza del 14 dicembre 1998² sulla gestione immobiliare
e la logistica della Confederazione.*

Art. 7 n. 3 lett. m

Abrogata

Art. 7 n. 4 lett. f

4. *Ufficio federale degli stranieri*

f. *Preparazione ed esecuzione degli atti legislativi sulla cittadinanza
svizzera;*

¹ RS 172.010.15

² RS 172.010.21; RU 1999 ...

Art. 8 lett. g e h

- g. Esercizio dei diritti di azionista della Confederazione presso la società di partecipazione finanziaria delle imprese d'armamento della Confederazione, conformemente alla relativa strategia del Consiglio federale;
- h. Installazione di costruzioni e impianti militari.

Art. 9 n. 2 lett. h, i e k

- 2. *Stato maggiore generale* (secondo le opzioni del Dipartimento)
 - h. Direzione della trasposizione sul piano operativo del mandato conferito all'esercito in materia di promozione della pace nel quadro della cooperazione internazionale in materia di sicurezza;
 - i. Responsabilità per il servizio dell'informazione alla truppa;
 - k. Compiti secondo l'ordinanza del 14 dicembre 1998³ sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione.

Art. 9 n. 3 lett. i

Abrogata

Art. 9 n. 6 lett. c

- 6. *Aggruppamento dell'armamento* (secondo le opzioni dello Stato maggiore generale)
 - c. Compiti secondo l'ordinanza del 14 dicembre 1998⁴ sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione.

Art. 9 n. 9

- 9. *Ufficio federale dello sport*
 - a. Preparazione ed esecuzione degli atti legislativi in materia di promozione nazionale dello sport;
 - b. Elaborazione di una politica nazionale dello sport e partecipazione alla sua attuazione, nonché adempimento dei compiti che ne risultano in collaborazione con i partner in materia di sport;
 - c. Elaborazione di accordi nazionali e internazionali concernenti lo sport, partecipazione alla loro attuazione e loro esecuzione;
 - d. Gestione della Scuola federale dello sport di Macolin, svolgendo i compiti seguenti:
 - 1. gestione di un ciclo federale di studi sportivi a livello di scuola universitaria professionale,
 - 2. direzione di Gioventù+Sport,
 - 3. formazione dei quadri e dei monitori di livello superiore di Gioventù + Sport, dei quadri per lo sport della terza età e di allenatori nazionali in collaborazione con i partner in materia di sport, nonché offerta di una formazione per lo sport nelle scuole professionali e per lo sport

³ RS 172.010.21; RU 1999 ...

⁴ RS 172.010.21; RU 1999 ...

- militare; direzione tecnica dell'esame attitudinale all'atto del reclutamento,
4. gestione di una divisione delle scienze dello sport e di un servizio dei media e della documentazione in materia di sport,
 5. esercizio di un centro di formazione e di allenamento per le federazioni nazionali di sport popolare e di sport d'élite,
 6. esercizio di un centro nazionale di sport per i giovani a Tenero.

Art. 9 n. 11

11. *Ufficio federale di topografia*

- a. Allestimento, salvaguardia, completamento e rinnovamento delle basi geodetiche e topografiche della Svizzera e coordinamento del corrispondente scambio di dati con i Paesi limitrofi;
- b. Gestione di un servizio di volo per l'ottenimento di vedute aeree;
- c. Istituto svizzero di geografia militare;
- d. Allestimento, salvaguardia, completamento e rinnovamento della cartografia federale e delle carte tematiche;
- e. Preparazione dei dati di base per i servizi d'informazione geografica;
- f. Gestione di un centro di competenza dei sistemi d'informazione geografica;
- g. Consegna e distribuzione di tutte le pubblicazioni interne;
- h. Prestazioni per terzi nei settori di cui nelle lettere a-f;
- i. Direzione generale dell'esecuzione e della salvaguardia della misurazione ufficiale e relativa alta vigilanza, nonché preparazione ed esecuzione degli atti legislativi corrispondenti;
- k. Coordinamento tra la misurazione ufficiale e altri progetti di misurazione della Confederazione;
- l. Assunzione dei compiti relativi alla vigilanza cantonale sulla misurazione su domanda di piccoli Cantoni, contro remunerazione.

Art. 11 n. 6 lett. e

6. *Amministrazione federale delle dogane*

- e. Acquisto e amministrazione di immobili doganali; fornitura di locali di servizio, su delega dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL);

Art. 11 n. 13

13. *Ufficio federale delle costruzioni e della logistica*

Compiti previsti nell'ordinanza del 14 dicembre 1998⁵ sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione, segnatamente:

- a. Totalità delle misure per la copertura del fabbisogno di locali e per la salvaguardia degli interessi della Confederazione in quanto proprietario e

⁵ RS 172.010.21; RU 1999 ...

possessore di immobili nonché committente della costruzione per tutti i suoi immobili civili;

- b. Perizie su progetti di edifici sovvenzionati o cofinanziati dalla Confederazione;
- c. Direzione della Delegazione dei servizi edilizi e immobiliari dell'amministrazione federale (DSEI);
- d. Direzione del Coordinamento dei servizi federali edilizi e immobiliari (CSFEI);
- e. Centro di competenza dell'amministrazione federale per la centralizzazione dell'acquisto di beni e la fornitura di prestazioni affini, nei campi concernenti il mobilio, l'economia domestica, il fabbisogno d'ufficio, le pubblicazioni, gli stampati, gli apparecchi d'ufficio e – in parte – i mezzi informatici e telematici;
- f. Vendita e consegna di pubblicazioni e stampati al pubblico e fornitura di servizi quali fotocopiatura, locazione di materiale, trasporto e posta interna nonché sgombero dei beni acquisiti.

Art. 11 n. 14

Abrogato

Art. 15 n. 2 lett. a e b

2. *Ufficio federale dei trasporti*

- a. Preparazione ed esecuzione degli atti legislativi sui trasporti pubblici (eccettuate la navigazione aerea, le costruzioni stradali e la costruzione di idrovie);
- b. Disbrigo di affari relativi al settore delle FFS, sui quali decide il Consiglio federale o il Dipartimento.

Art. 15 n. 9

Abrogato

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.

25 novembre 1998

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Cotti

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin